



GM2 S.r.l.

SEDE LEGALE | AMMINISTRATIVA | MAGAZZINO
Via degli Scudai, Blocco 38 Bis | Centergross
40050 | Fano di Argelato
Bologna

T. 051.86.46.18
F. 051.66.47.915
Pec. gm2service@sirbopec.org
E. info@gm2.it

P. Iva | C.F. 03122301207
Rea: BO493655
Cap. Soc. € 50.000 I.V.
Codice SDI. SUBM70N



MOD. GMD 7.2 rev del 01-07-2019

Spett.le

006437 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO

VIA 1^MAGGIO N.8

40050 ARGELATO

BO

**Contratto di noleggio con canone Nr.NOLO 23/0453
Per multifunzione come da tabella sotto riportata**

Tra:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO

VIA 1^MAGGIO N.8

40050 ARGELATO

BO

e:

GM2 SRL

VIA DEGLI SCUDAI - BLOCCO 38/BIS CENTERGROSS

40050 ARGELATO

BO

Tabella A

Descrizione / Modello	Matricola Produttore	Descrizione Addebito	* Fat.	Importo
Kyocera TASKalfa 2553ci/Multifunzione digitale DP-7100/Alimentatore originali F/R con ricirco CB-7110M/Mobiletto di supporto in metallo pe partenza cp.: bn 47.302 - col. 1.158 CIG. Z6A3C4F82E	RFM9Y21147	CANONE DI NOLEGGIO (mensile 30,00) / SEGRETERIA ogni 1 mesi	3MAPF	30,00
		Copie Compresse Bianco e nero 4.800 per ogni periodo Semestrale posticipato periodo fisso Costo/copia Bianco e nero	6MPPF	0,00270
		Copie Compresse Colore 1.200 per ogni periodo Semestrale posticipato periodo fisso Costo/copia Colore	6MPPF	0,03000
		Accessorio		
		Accessorio		



* Legenda Termini di fatturazione: [3MAPF] : Trimestrale anticipato periodo fisso - [6MPPF] : Semestrale posticipato periodo fisso



Condizioni generali di contratto

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il locatore noleggia al locatario, che le accetta, le apparecchiature, complete dei relativi accessori e componenti, analiticamente individuate ed identificate nella tabella A al presente contratto.
2. Il locatario prende atto e dichiara che le apparecchiature meglio individuate nella richiamata tabella A si trovano in perfetto stato di efficienza, di funzionamento e di manutenzione, e che sono dotate di tutti gli accessori e documenti previsti per legge, che il locatario medesimo si obbliga a conservare e custodire con ogni diligenza e correttezza.
3. Il locatario si obbliga a restituire detti beni e relative pertinenze nelle stesse identiche condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento dovuto al normale ed attento uso. Il locatario, in punto, dichiara espressamente che i beni, all'uopo visionati prima della consegna, non presentano danni e/o lesioni e/o rotture, né alle parti esterne né a quelle interne.

Articolo 2 (Esclusioni dal contratto di noleggio)

1. Per comune e concorde volontà delle parti è esclusa dal presente accordo la fornitura di materiale accessorio, quale carta ed energia elettrica necessari per l'alimentazione; i punti metallici; ogni e qualsivoglia genere e tipologia di intervento tecnico che non sia riconducibile alle normali esigenze di ordinaria manutenzione dei macchinari. Devono pertanto considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto – e verranno quindi fatturati a parte, secondo accordi da concludersi volta per volta – gli interventi tecnici di natura straordinaria, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'allestimento in rete della stampante, particolari configurazioni dei macchinari e settaggi dei medesimi richiesti dal locatario, riparazioni di parti e componentistiche guaste o rotte ecc.

Articolo 3 (Durata)

1. Il presente contratto viene stipulato per la durata di mesi 60, con decorrenza dal giorno 01/09/2023 sino al 31/08/2028, con tacito rinnovo di un anno in un anno.
2. Qualora il locatore o il locatario non intendessero rinnovare il contratto, dovranno spedire formale comunicazione di disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata (c.d. PEC MAIL) almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza originaria o di quella prorogata.

Articolo 4 (Diritto di sospensione - recesso)

1. Il locatore ha diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni qualora il locatario non rispetti, anche solo in parte, una di quelle poste a suo carico dal presente accordo e/o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione o nella compagine sociale o nella capacità economica e/o commerciale del medesimo, come pure in caso di difficoltà o ritardo nei pagamenti da parte dello stesso, anche nei confronti di terzi.
2. Fermo rimane, in ogni caso, il diritto del locatore di recedere anticipatamente dal presente accordo, senza alcun di indennizzo, nel rispetto del termine di preavviso di giorni dieci (10), laddove il locatario si rendesse inadempiente, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte in forza di questo contratto.
3. E' prevista, altresì, la facoltà del locatore di recedere dal contratto, senza alcun onere, né preavviso, in caso di protesti di titoli, nonché di avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali ed extragiudiziali a carico del locatario, ivi compresa qualsiasi forma di concordato.

Articolo 5 (Canone)

1. Il canone Mensile della locazione è convenuto in complessivi Eur 30,00, oltre IVA, come per legge, se ed in quanto dovuta, che verranno corrisposti dal locatario al locatore in rate Trimestrali anticipate, tutte di pari importo, ciascuna delle quali a scadere il giorno trenta (30) di ogni mese, e, dunque, di Eur 90,00, oltre IVA, ciascuna, salvo, in ogni caso, il maggior dovuto alla parte locatrice in virtù dei successivi art. 6 e 7 del presente contratto, e, in generale, di quant'altro previsto e stabilito dallo stesso.
Il canone deve essere corrisposto a mezzo Bonifico a 30gg. f.m. a valuta fissa, da accreditarsi sul c/c n. IT06Y0538702405000003082858, che la parte locatrice intrattiene con la BANCA POPOLARE dell'EMILIA ROMAGNA, Agenzia di

2. Solo il regolare, puntuale ed integrale pagamento del canone darà diritto al locatario di poter effettuare il numero di copie, di stampe e di scansioni formato A4 ed A3 riportato nella tabella A del presente contratto. Le copie, le stampe e le scansioni in formato A3 vengono automaticamente calcolate dalle apparecchiature come due (2) copie, stampe e scansioni in formato A4, e tali verranno considerate al fine del rispettivo conteggio. Le copie, le stampe e le scansioni non effettuate nel periodo di riferimento non potranno essere portate a credito nel periodo successivo e neppure compensate in altro modo, neppure con quelle effettuate tramite altre macchine eventualmente concesse in locazione al locatario.

Articolo 6 (Copie, stampe e scansioni eccedenti)

1. Il locatore, al termine di ogni periodo di lettura, per tutte le copie, stampe e scansioni eccedenti il numero riportato nella tabella A o sulla lettura delle copie stampe scansioni realmente prodotte come da tabella A, emetterà una fattura a conguaglio pari all'importo ottenuto moltiplicando quelle eccedenti per il costo unitario riportato nella medesima tabella. Si danno, peraltro, reciprocamente atto le parti che il numero di stampe, di copie e di scansioni, il cui costo è ricompreso nel canone di cui alla tabella A, è stato convenuto sulla base della indicazione fornita dalla parte locataria in funzione delle proprie pregresse ed attuali esigenze ed attività.
2. Il pagamento di dette fatture da parte del locatario, da effettuarsi entro il termine ultimo ed indifferibile di giorni trenta (30) dalla data di emissione, dovrà avvenire con le modalità sopra stabilite al precedente art. 5.

Articolo 7 (Aggiornamento del canone e/o costo copia)

1. Le parti, di comune volontà, stabiliscono che, a partire dall'inizio del quarto anno di locazione, il canone – così come quantificato nel precedente articolo 5 – ed il costo copia – così come quantificato nella tabella A, al pari di tutto quanto ivi disciplinato – saranno aggiornati annualmente in misura pari al 100% della variazione rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT. Detti aggiornamenti del canone e del costo copia si considerano automatici e, pertanto, avranno luogo anche in mancanza di espressa richiesta da parte del locatore, intendendosi tale richiesta come formulata sin da ora e per tutta la durata del contratto.



Articolo 8 (Tassatività delle scadenze – Clausola c.d. "solve et repete")

1. Il pagamento del canone di locazione e delle somme dovute in forza sia degli articoli 6 e 7, che precedono, sia della tabella A, dovrà essere effettuato nel puntuale rispetto delle modalità e dei termini pattuiti, e dovrà avvenire nonostante ed a prescindere da qualsiasi reclamo e/o contestazione del locatario.
2. Il mancato puntuale pagamento di quegli importi, anche soltanto parziale, per patto espresso, dovrà inoltre considerarsi inadempimento grave ai sensi di quanto previsto dall'art. 1455 c.c. Il contratto si intenderà, perciò, risolto ipso jure, con il conseguente diritto, per il locatore, di richiedere, oltre al dovuto, il risarcimento degli eventuali danni patiti e patendi; in ogni caso, la risoluzione ipso jure del contratto comporterà anche l'obbligo del locatario di corrispondere, a titolo di penale espressa, tutti i canoni residui, sino alla scadenza naturale o prorogata del presente accordo.
3. Il pagamento del canone di locazione e delle somme dovute in forza sia degli articoli 6 e 7, che precedono, sia della tabella A, non potrà mai essere ritardato per nessun motivo, neppure in caso di contestazione da parte del locatario, che, in punto ogni eccezione rinunziata, accetta di far valere ogni propria ragione ed eccezione soltanto dopo avere puntualmente adempiuto.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il locatario sarà, inoltre, tenuto a corrispondere al locatore gli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/02 al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato nella misura convenzionale di tre (3) punti, oltre al rimborso di eventuali spese, anche legali, come documentate, determinate a valori medi dei relativi Parametri ex lege, senza necessità di previa formale messa in mora da parte del locatore medesimo e, dunque, con decorrenza automatica dalla data di scadenza del termine convenuto.
5. Le parti convengono che l'eventuale accettazione di effetti cambiari e/o di altri titoli emessi dal locatario in pagamento e/o a garanzia delle proprie obbligazioni non produce mai novazione della sua originaria obbligazione. L'accettazione di quei titoli, inoltre, avviene sempre e comunque s.b.f..

Articolo 9 (Luogo di consegna)

1. I beni oggetto del presente contratto saranno consegnati nel luogo indicato dal locatario, così come precisato nel documento di trasporto afferente ai medesimi.
2. In assenza di apposita precedente autorizzazione scritta del locatore, è fatto espresso divieto al locatario di trasferire i suddetti beni in qualsivoglia altro luogo diverso da quello originariamente indicato, pena l'immediata risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.c. Anche in questo caso dal locatario sarà dovuta la penale meglio prevista e disciplinata dall'art. 8 che precede.

Articolo 10 (Letture dei contatori)

1. Salvo diversi accordi scritti, la lettura dei contatori è affidata al locatario, che dovrà inviarla, per iscritto, al locatore, entro e non oltre quindici (15) giorni a decorrere da quello in cui il locatore medesimo gliene avrà fatta richiesta, anche solo telefonica.
2. Nel caso di mancato invio della lettura dei contatori di cui al precedente comma, il locatore emetterà, comunque, fattura, considerando, al fine del computo dell'importo a tal titolo dovuto, il numero medio di copie effettuate nei due/tre semestri precedenti e conguagliando, eventualmente, nel semestre successivo, fermo il diritto del locatore di visionare, presso il locatario, i contatori.

Articolo 11 (Obblighi del locatore)

1. Il locatore si obbliga a consegnare al locatario i beni sub art. 1, meglio identificati nella tabella A, regolarmente efficienti.
2. Il locatore provvederà, attraverso il proprio servizio assistenza clienti, ad istruire gratuitamente, per quanto concerne le prime nozioni di base, la persona e/o le persone preposte dal locatario all'utilizzo dei beni oggetto del presente accordo, senza, tuttavia, che da ciò possa essere desunta o fatta derivare alcuna responsabilità in capo al locatore medesimo.

Articolo 12 (Obblighi del locatario)

1. Il locatario, salvo quanto in precedenza pattuito e quanto specificatamente stabilito agli articoli nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 che seguono, si obbliga:
 - a) a prendere in consegna i beni di cui alla tabella A ed a conservarli, unitamente agli accessori ed alla relativa documentazione, con la massima diligenza;
 - b) ad utilizzare i macchinari consegnatigli in conformità e nel rigoroso rispetto sia del manuale d'uso sia delle istruzioni fornite dal locatore;
 - c) ad osservare ed a far osservare al proprio personale ed ai propri incaricati le prescrizioni riportate sui manuali d'uso in dotazione e sugli altri documenti eventualmente forniti dal locatore in uno ai beni oggetto del presente accordo;
 - d) ad osservare rigorosamente tutti i dettami di legge e tutti i regolamenti, di qualsiasi provenienza, ivi compresi quelli nazionali ed europei, nonché gli atti normativi e/o gli ordini dei competenti Enti e/o Pubbliche Autorità, relativi sia ai locali ove i beni sono allocati sia alle attività che per il loro tramite vengono svolte;
 - e) ad utilizzare unicamente le fonti di alimentazione, il materiale di consumo ed il materiale di pulizia del tipo indicato dal locatore ed a chiedergli istruzioni per iscritto in caso di dubbio;
 - f) a predisporre un luogo asciutto ed idoneo, nei pressi delle macchine, per il deposito dei materiali di consumo;
 - g) a procedere, al momento della richiesta di materiali, alla lettura del contatore ed al numero di matricola della macchina, ed a comunicarli al locatore, precisando, altresì, il nominativo ed il recapito telefonico del soggetto che materialmente procede alla richiesta stessa, con indicazione del soggetto che dovrà poi ricevere i materiali ordinati;
 - h) ad utilizzare esclusivamente carta e supporti qualificati, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni e delle specifiche tecniche illustrate nei manuali d'uso e negli altri documenti relativi alle singole macchine e/o attrezzature;
 - i) a segnalare tempestivamente per iscritto al locatore l'insorgenza di guasti e/o malfunzionamenti di qualsiasi genere e tipo;
 - l) a mantenere i beni oggetto del presente accordo liberi da qualsiasi onere, pegno o gravame, con adozione, a propria esclusiva cura e spese, di ogni misura e/o azione, anche legale, idonea a fare in modo che i diritti del locatore sulle apparecchiature rimangano immuni da atti pregiudizievoli, impegnandosi, al contempo, in difetto, a risarcire il locatore ogni danno che gli derivi;
 - m) a non asportare alcuna etichetta apposta sui beni oggetto del presente contratto, sia essa pubblicitaria o identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche;
 - n) a compiere con regolarità le operazioni di pulizia alle scadenze indicate dal locatore e in conformità alle prescrizioni previste nei manuali d'uso relativi ai beni oggetto della presente scrittura;
 - o) ad impiegare, nell'utilizzo dei beni medesimi, solo ed esclusivamente personale regolarmente iscritto nel libro matricole, oltre che qualificato e debitamente addestrato



Articolo 13 (Responsabilità del locatario)

1. Il locatario, in quanto soggetto responsabile della custodia delle apparecchiature, che lo stesso accetta e dichiara di assumere, è obbligato a corrispondere, nell'ipotesi di danneggiamento – anche lieve ed ancorché inidoneo a ridurre sensibilmente il valore – e/o di distruzione dei beni, tutti i costi, nessuno escluso e/o eccettuato, che saranno necessari per la riparazione dei medesimi e/o per il loro riacquisto e/o sostituzione. Il locatario è tenuto a rifondere al locatore gli eventuali costi relativi alla rottura e/o alla perdita dei medesimi, anche qualora causati da terzi.
2. Il locatario è responsabile dei danni che il locatore potrà subire a seguito di azioni o procedure giudiziarie, ivi comprese quelle consistenti in pignoramenti e sequestri, radicate e/o anche solo prefigurate nei confronti del primo ed aventi ad oggetto i beni di cui al presente accordo. Al verificarsi di siffatte circostanze è obbligo del locatario quello di informare immediatamente il locatore dell'avvio e/o della profilazione delle suddette procedure mediante apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata. Fermo rimane, altresì, l'obbligo del locatario di notiziare, in ogni caso, l'Autorità e/o il creditore procedente dell'esistenza del presente contratto di noleggio mediante esibizione del medesimo, che si impegna a conservare all'interno dei locali ove sono ubicate le apparecchiature.
3. Nel caso in cui l'Autorità procedente dovesse ugualmente dare impulso all'azione esecutiva intrapresa, il locatario si obbliga a rimborsare al locatore tutte le spese sostenute e da sostenere per rivendicare la proprietà dei propri beni.
4. Tutti i rischi derivanti dalla detenzione dei beni e dei materiali oggetto del presente accordo gravano unicamente a carico del locatario.

Articolo 14 (Divieto di subnoleggio e/o di subcomodato)

1. E' fatto esplicito divieto al locatario di sublocare e/o subcomodare e/o concedere comunque in godimento o uso a terzi, anche gratuitamente, i beni oggetto del presente contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.c. Anche relativamente alla violazione degli obblighi previsti dal presente articolo il locatario sarà tenuto al pagamento della penale prevista e disciplinata dal precedente art. 8.

Articolo 15 (Diritto di visita)

1. È espressamente prevista la facoltà del locatore e/o di suoi eventuali soci e/o incaricati di accedere in qualsiasi momento al luogo ove sono allocati i beni oggetto del presente contratto, per effettuare visite di verifica delle loro condizioni, nonché del rispetto, da parte del locatario, degli obblighi posti a suo carico.
2. Il locatario autorizza, irrevocabilmente, ora per allora, il locatore e/o i suoi eventuali soci e/o incaricati a fare ingresso nei locali ove sono ubicati i beni di cui alla tabella A, onde consentirgli il pieno esercizio del diritto previsto dal presente articolo.

Articolo 16 (Esclusiva)

1. Il locatario si impegna, irrevocabilmente, per tutta la vigenza del presente contratto, a rivolgersi esclusivamente al locatore per l'assistenza tecnica di qualsivoglia genere e natura – e, comunque, pure per qualsiasi intervento tecnico, ivi compresi quelli riguardanti la manutenzione e/o eventuali riparazioni anche di natura straordinaria – da effettuarsi sulle macchine e sulle attrezzature.
2. Il locatario si impegna, altresì, irrevocabilmente, per tutta la vigenza del presente contratto, ad acquistare unicamente dal locatore i punti metallici afferenti alle tipologie di macchine e di attrezzature oggetto del presente accordo.
3. Il locatario si obbliga infine a corrispondere al locatore la somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di penale espressa, per ogni e qualsivoglia inadempimento e/o violazione degli obblighi di esclusiva assunti col presente accordo, ai commi 1 e 2 che precedono. Ferma rimanendo, in ogni caso, la facoltà del locatore di agire anche per la refusione di tutti i danni patiti e patienti.

Articolo 17 (Cessione del contratto)

1. Il locatore si riserva l'insindacabile diritto e facoltà di vendere i beni oggetto del presente contratto e/o di cedere il medesimo e/o di cedere i crediti da esso derivanti, a terzi, siano questi ultimi persona fisica o giuridica.
2. Il locatario presta, pertanto, sin d'ora, il proprio consenso a quanto previsto al c.1, che precede, impegnandosi, al contempo, irrevocabilmente, a sottoscrivere ogni atto e/o documento che si riveli necessario, o anche solo opportuno, per il perfezionamento degli accordi di cui sopra.

Articolo 18 (Esclusione di responsabilità del locatore)

1. Al locatore non potrà essere in nessun caso imputata alcuna perdita di valore del bene e/o alcun danno diretto / indiretto subito dal locatario e/o dai suoi dipendenti / incaricati / collaboratori / terzi derivante dall'uso dei beni oggetto del presente contratto e/o da impossibilità di uso dei medesimi.

Articolo 19 (Riconsegna delle macchine e delle attrezzature)

1. Al termine del contratto e/o in caso di scioglimento del medesimo a seguito di recesso formulato dal locatore ai sensi dell'articolo 4 e/o in caso di risoluzione del medesimo per qualsivoglia causa o motivo, il locatario si impegna a restituire immediatamente e senza alcuna dilazione i beni oggetto del presente accordo in stato di perfetta efficienza, salvo il normale deperimento d'uso, completi di tutte le loro parti – incluse quelle mobili ed estraibili – in uno al rispettivo manuale d'uso, in difetto sin d'ora irrevocabilmente autorizzando il locatore ad accedere nei propri locali ove sono allocati i beni oggetto del presente contratto al fine di provvedere direttamente al loro asporto, congiuntamente concordando le parti, al riguardo, che il possesso di detti beni rimane in ogni caso e comunque in capo al locatore medesimo.

Il locatario, pertanto, autorizza, irrevocabilmente, ora per allora, il locatore e/o i suoi soci e/o incaricati, a fare ingresso nei locali ove sono ubicati i beni di cui alla tabella A, onde consentirgli il pieno esercizio del diritto previsto dal presente articolo.

2. Al momento della restituzione, locatario e locatore si impegnano, ora per allora, a redigere e a sottoscrivere formale verbale di restituzione attestante i termini e le modalità con cui verranno espletate le operazioni di riconsegna, e contenente, in specifico, l'individuazione dei soggetti presenti in rappresentanza delle parti; la precisa indicazione delle singole apparecchiature prese in restituzione dal locatore; il numero di copie eseguite da ciascuna di esse a quella rispettiva data – ai fini della commisurazione del successivo conguaglio finale – e la dettagliata descrizione del loro stato manutentivo.

Per quanto concerne i macchinari che risultassero affetti da danni, vizi o difetti non dovuti al normale deperimento dovuto all'uso, le parti riconoscono la facoltà del locatore di rinunciare a procedere al loro ritiro nel caso in cui non sia quantificato per iscritto e di comune volontà dei contraenti, nel contesto del verbale di riconsegna, l'ammontare dell'indennizzo dovuto a tal titolo in favore del locatore ed a carico del locatario, ed il formale impegno di quest'ultimo a provvedere al pagamento delle somme che verranno riconosciute come di spettanza, per quelle causali, del locatore.

Articolo 20 (Ritardata consegna – penale)

1. Fatto espressamente salvo quanto pattuito all'articolo 19, al termine della locazione per sopravvenuta scadenza e/o scioglimento e/o risoluzione del presente contratto, in ipotesi di mancata e/o ritardata spontanea restituzione dei beni locati e dei loro accessori nel rispetto delle modalità e dei tempi quivi disciplinati, il locatario sarà tenuto al pagamento di una penale, ex art. 1382 C.c., di Euro 75,00 (settantacinque/00) – da aggiornarsi annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita, sempre a far data dall'inizio del quarto anno di vigenza dell'accordo – per ogni giorno di ritardo, salva, in ogni caso, la ripetizione del maggior danno a beneficio del locatore.





Articolo 21 (Risoluzione)

1. In tutti i casi di inadempimento delle obbligazioni previste e disciplinate dal presente accordo a carico del locatario, il locatore si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.c., fatta salva, in ogni caso, la propria azione di rivalsa e di risarcimento per i danni subiti.

Articolo 22 (Termini)

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente accordo le parti convengono che tutti i termini ivi indicati, nonché quelli desumibili, devono intendersi e computarsi in giorni solari lavorativi.

Articolo 23 (Invalidità)

1. Qualora, per una qualsiasi causa, una qualsivoglia clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, il vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole, che continueranno, pertanto, ad avere pieno vigore ed efficacia. Le parti qui espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni, che possa altrimenti nascere come risultato di un siffatto vizio.

Articolo 24 (Modifiche)

1. I termini e le condizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati costituiscono il completo accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti patti, sia orali che scritti, intercorsi tra le medesime; nessun accordo o patto, che modifichi o amplii lo stesso, sarà vincolante per alcuno dei contraenti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente a questo accordo e sia sottoscritto da ambo le parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati, né qualsiasi successiva condotta delle parti potrà comportare, quale risultato, una modifica delle presenti pattuizioni o l'esenzione dagli obblighi dagli stessi nascenti in capo a ciascun contraente.

Articolo 25 (Forma scritta)

1. Le forme scritte della presente convenzione sono tutte convenute a pena di nullità, ivi comprese quelle imposte in tema di comunicazioni.

Articolo 26 (Penale)

1. Tutte le spese di registrazione e di bollo relative al presente contratto verranno sostenute esclusivamente, a titolo di penale espressa, dalla parte che con il proprio inadempimento le avrà rese necessarie.

Articolo 27 (Foro esclusivo)

1. Per tutte le eventuali controversie fra le parti in relazione alle presenti condizioni generali di noleggio ed ai suoi allegati sarà competente a decidere in termini esclusivi il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto in ARGELATO, il 01/09/2023.

Il sottoscritto, MARIA LOMBARDI, in nome e per conto della Ditta/Società ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO Locataria, nonché in proprio, dichiara di essere munito dei necessari e relativi poteri di rappresentanza, di aver letto, di aver compreso, di accettare e, integralmente proprie tutte le pattuizioni – nessuna esclusa e/o eccettuata – dianzi riportate.

Il locatario ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO

Timbro e firma

Il locatore GM2 SRL

Timbro e firma

Il sottoscritto, MARIA LOMBARDI, in nome e per conto della Ditta/Società ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO Locataria, nonché in proprio, dichiara di aver letto con attenzione tutte le clausole declinate nelle condizioni generali di cui sopra e, per l'effetto, dichiara di approvare espressamente, ex art. 1341 e ss. C.c., le condizioni di cui all'Articolo 1 (Oggetto); Articolo 2 (Esclusioni dal contratto di noleggio); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Diritto di sospensione e Recesso); Articolo 5 (Canone e Divieto di riporto a credito delle copie, stampe e scansioni non fruite); Articolo 6 (Copie, stampe e scansioni eccedenti); Articolo 7 (Aggiornamento canone e/o costo copia); Articolo 8 (Tassatività delle scadenze - Clausola solve et repete - Clausola penale - Interessi ex D. Lgs. 231/2002); Articolo 9 (Luogo di consegna e Clausola penale); Articolo 10 (Lettura dei contatori); Articolo 11 (Obblighi del locatore - Esonero da responsabilità); Articolo 12 (Obblighi del locatario); Articolo 13 (Responsabilità del locatario); Articolo 14 (Divieto di subnoleggio e/o di subcomodato - Clausola penale); Articolo 15 (Diritto di visita); Articolo 16 (Esclusiva e clausola penale); Articolo 17 (Cessione del contratto); Articolo 18 (Esclusione di responsabilità del locatore); Articolo 19 (Riconsegna delle macchine e delle attrezzature - Libero accesso del locatore nei locali del locatario); Articolo 20 (Ritardata consegna - Clausola penale); Articolo 21 (Risoluzione); Articolo 22 (Termini); Articolo 23 (Invalidità); Articolo 24 (Modifiche); Articolo 25 (Forma scritta); Articolo 26 (Penale); Articolo 27 (Foro esclusivo).

Letto, approvato e sottoscritto in ARGELATO, il 01/09/2023

Il locatario ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO

Timbro e firma

Il locatore GM2 SRL

Timbro e firma

